

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di regolamento concernente: «Riforma delle scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I del titolo II, capo III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297»

(Parere ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 3 maggio 2001)



Ministero della Pubblica Istruzione

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE LA
"RIFORMA DELLE SCUOLE ED ISTITUTI ATIPICI DI CUI ALLA PARTE
I DEL TITOLO II, CAPO III DEL TESTO UNICO APPROVATO CON
DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297".

L'articolo 21, comma 10, della Legge 15 marzo 1997, n. 59, ha previsto, tra l'altro, la riforma delle scuole ed istituti a carattere atipico, di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, "come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome".

Il presente schema di regolamento intende dare seguito al predetto disposto normativo.

Al riguardo, è opportuno premettere la situazione di fatto su cui il testo normativo va ad operare.

Gli Istituti atipici, indicati nella parte I, capo III, del Testo Unico n. 297 del 1994 (articoli 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 e 71), sono i seguenti:

- l'Istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, con sede in Roma;
- l'Istituto per sordomuti, con sede in Roma;
- l'Istituto per sordomuti con sede in Palermo;
- l'Istituto per sordomuti con sede in Milano;
- la Scuola di massiofisioterapia "Nicolodi" di Firenze.

Questi istituti, configurati come istituti di specializzazione per docenti ed educatori per minorati della vista o dell'udito ed insieme come scuole



Ministero della Pubblica Istruzione

speciali e/o convitti per sordomuti o per ciechi ipovedenti, hanno progressivamente esaurito la funzione prettamente scolastica o educativa – con la sola eccezione della scuola per sordomuti di Roma. In tale contesto, la norma dell'articolo 21, comma 10 della legge n. 59 del 1997, nel sancire la riforma degli istituti in questione, ha posto l'accento sulla loro nuova funzione che diventa, pertanto, quella di fornire il supporto all'autonomia degli istituti scolastici.

Il disegno normativo complessivo che ha delineato il nuovo regime dell'autonomia scolastica si viene così a comporre di un ulteriore elemento costitutivo, che riguarda uno degli aspetti più qualificanti dell'offerta formativa, qual è quello dell'integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap sensoriali.

Il testo che si propone si compone di 15 articoli.

L'articolo 1, al fine di armonizzare la struttura degli istituenti Enti alle varie e concrete esigenze dell'autonomia scolastica, ancora in fase di progressiva attuazione, ha previsto la costituzione di due soli Enti Nazionali, distinto ciascuno a seconda della minorazione fisica da tutelare, con la possibilità conferita al proprio regolamento interno di stabilire la propria dislocazione sul territorio, predisposta in stretta correlazione con le particolari esigenze delle istituzioni scolastiche.

E' da precisare che per ciò che concerne la Scuola di massiofisioterapia "Nicolodi" di Firenze (art. 68 del citato T.U.), lo schema di regolamento ha soltanto preso atto della sua trasformazione già avvenuta, con il D.P.R. del 1 giugno 1970, n. 1400, attraverso la sua incorporazione nell'istituto professionale per i ciechi di Firenze, e confermata dallo stesso art. 68 sopra



Ministero della Pubblica Istruzione

citato.

Lo stesso articolo attribuisce agli Enti in questione, inoltre, la personalità giuridica e l'autonomia amministrativa, sottoponendoli alla vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione.

In coerenza con le nuove finalità degli Enti, l'articolo 1 prevede, infine, la soppressione dei convitti e delle scuole speciali annessi agli istituti preesistenti.

L'articolo 2 definisce i compiti di ciascun Ente, che, come evidenziato in precedenza, sono essenzialmente di studio, ricerca, informazione, collaborazione, assistenza progettuale e fornitura di materiale specifico all'insegnamento.

L'articolo 3 indica alcune forme di svolgimento delle attività dei due Enti, quali le convenzioni, gli accordi di rete e le collaborazioni con altri enti o istituti.

L'articolo 4 individua gli organi degli enti che sono: il presidente; il consiglio di amministrazione; il comitato tecnico-scientifico; il collegio dei revisori.

Nei successivi articoli 5, 6, 8 e 9 sono individuate le procedure per la nomina dei titolari degli organi o dei singoli componenti, la composizione degli organi collegiali e le singole competenze, nonché la loro durata in carica.

L'articolo 7, detta le norme concernenti la figura del direttore. Si prevede che l'incarico di direttore è conferito dal consiglio di amministrazione con contratto di durata quadriennale, rinnovabile, a persona in possesso di specifiche competenze amministrative e di organizzazione del lavoro scelto tra i dipendenti delle pubbliche amministrazioni o tra estranei a queste. Al



Ministero della Pubblica Istruzione

direttore sono demandati i compiti di gestione. Trova quindi applicazione il principio della separazione tra i compiti di indirizzo, spettanti come già visto al consiglio di amministrazione, e i compiti di gestione, che sono demandati al direttore. Il direttore risponde quindi, nei casi di risultati negativi della gestione e di grave inosservanza degli indirizzi generali della gestione stessa, al consiglio di amministrazione.

L'articolo 8 stabilisce la composizione ed i compiti del comitato tecnico-scientifico. Si tratta in sostanza di un organo con competenze tecnico-scientifiche, con compiti anche di supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di gestione.

L'articolo 9 ha per oggetto i controlli di regolarità amministrativa e contabile, che sono affidati ad un collegio dei revisori dei conti.

L'articolo 10 riguarda il personale dei due enti, che è scelto, mediante apposite procedure di selezione, tra il personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario in servizio nelle istituzioni scolastiche. I relativi contingenti sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della funzione pubblica. Si intende in sostanza qualificare e valorizzare le funzioni dei due enti anche attraverso l'utilizzazione di categorie di personale che si caratterizzano per le specifiche professionalità di provenienza e che meglio possono soddisfare le esigenze di funzionalità degli enti medesimi. L'assegnazione del personale in questione è disposta mediante collocamento fuori ruolo. In corrispondenza dei collocamenti fuori ruolo sono resi indisponibili per le assunzioni altrettanti posti nelle dotazioni organiche di provenienza. Tale previsione risponde allo



Ministero della Pubblica Istruzione

scopo di evitare oneri aggiuntivi di bilancio.

L'articolo 11 detta le norme concernenti i beni e le risorse finanziarie dei due enti.

L'articolo 12 prevede l'adozione, da parte di ciascuno dei due enti, di un regolamento interno, che dovrà stabilire la struttura organizzativa degli enti stessi e i criteri della gestione amministrativa e contabile.

L'articolo 13 prevede alcuni adempimenti di carattere amministrativo-contabile da parte dei due enti, necessari ai fini dell'esercizio della vigilanza e contiene un rinvio alla legge 21 marzo 1958, n.259 per quanto concerne il controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria degli enti medesimi.

L'articolo 14 detta le norme transitorie e finali. Si prevede, tra l'altro, che il personale in servizio presso gli attuali istituti di cui al capo III, titolo II, parte I, del testo unico approvato con decreto legislativo n.297 del 1994 resta a disposizione degli enti riformati fino all'espletamento della prima selezione da indire entro 60 giorni dalla data di approvazione del regolamento interno.

L'articolo 15, infine, individua le norme preesistenti da ritenere abrogate, a norma dell'articolo 21, comma 13 della legge n.59 del 1997, in conseguenza delle innovazioni introdotte dal regolamento.

Lo schema è stato approvato, in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 15 marzo 2001.



Ministero della Pubblica Istruzione

Schema di regolamento concernente "Riforma delle scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I del titolo II, capo III del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297".

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400;

VISTO l'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTA la legge 22 marzo 2000, n.69;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;

SENTITE in data 27 febbraio 2001 le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

VISTO il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione reso in data 1 marzo 2001;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 marzo 2001;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e della funzione pubblica e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente Regolamento



Ministero della Pubblica Istruzione

Art. 1

(Enti nazionali per il supporto all'integrazione dei minorati dell'udito e della vista)

1. Le scuole ed istituti a carattere atipico, di cui alla parte I, titolo II, capo III del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 - con esclusione della scuola nazionale professionale di massofisioterapia di Firenze, di cui all'articolo 68 del medesimo testo unico e già ricompresa nell'istituto professionale per l'industria e l'artigianato per ciechi di Firenze, per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1970, n.1400 - sono riordinati, a norma dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n.59, secondo quanto previsto dal presente regolamento, come Enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro dell'attuazione dei principi per l'integrazione scolastica dei minorati o pluriminorati dell'udito e della vista.

2. Gli istituti statali per sordomuti di Roma, Milano e Palermo confluiscono in un unico ente denominato "Ente nazionale di supporto per l'integrazione dei sordomuti", fatto salvo - per l'istituto statale dei sordomuti di Palermo - quanto previsto dall'articolo 21, comma 20, della legge 15 marzo 1997, n.59.

3. L'istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista è trasformato in "Ente nazionale di supporto per l'integrazione dei minorati della vista Augusto Romagnoli".

4. Gli enti di cui ai commi 2 e 3, di seguito denominati Enti, sono dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

5. Il regolamento interno di cui all'articolo 13 può prevedere l'articolazione degli Enti in centri regionali, interregionali o territoriali in relazione alle concrete esigenze dell'attività di supporto all'autonomia delle istituzioni scolastiche.

6. Sono soppressi i convitti e le scuole speciali annessi agli Istituti di cui ai commi 2 e 3.

Art. 2

(Compiti degli Enti)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, e nel quadro dell'attuazione dei principi sull'integrazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104 e successive modificazioni, gli Enti svolgono, in relazione ai rispettivi settori di attività, i seguenti compiti:



Ministero della Pubblica Istruzione

a) studio, ricerca e documentazione sui metodi di insegnamento e sugli strumenti didattici che possono favorire l'educazione e l'integrazione dei minorati sensoriali, anche in collaborazione con le istituzioni di altri Paesi, in particolare di quelli dell'Unione europea;

b) informazione, assistenza e consulenza a scuole, famiglie, operatori delle istituzioni socio-sanitarie, enti ed organismi interessati all'istruzione ed alla formazione dei minorati sensoriali;

c) monitoraggio delle esperienze delle scuole che accolgono alunni minorati sensoriali e raccolta della relativa documentazione;

d) collaborazione e partecipazione alla formazione e aggiornamento del personale della scuola e, per quanto riguarda l'Ente "Augusto Romagnoli", formazione di docenti specializzati nella produzione di libri in caratteri Braille;

e) collaborazione, anche in convenzione, con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, le università ed ogni altro centro o ente di ricerca italiano e straniero in materia di metodologie didattiche, linguaggi e nuove tecnologie di comunicazione per i minorati della vista e dell'udito, nonché con le associazioni nazionali dei minorati della vista e dell'udito che presentano i requisiti di cui alla legge 19 novembre 1987, n.476;


f) gestione di un archivio didattico e legislativo di settore, in collegamento con l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n.258; gestione di una banca dati di scuole, di centri specializzati, di associazioni e di ogni altra risorsa del territorio in materia di educazione, formazione ed assistenza a favore dei minorati sensoriali; gestione di un archivio delle modalità linguistico-espressive, fra cui la lingua dei segni, la lingua orale parlata ed ogni modalità utile allo sviluppo globale della persona sorda;

g) collaborazione con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, di cui all'articolo 1 del predetto decreto legislativo n.258 del 1999, per la predisposizione di procedure e metodi per l'autovalutazione delle istituzioni scolastiche nel raggiungimento degli obiettivi formativi dei minorati sensoriali, nel quadro dell'integrazione di cui alla legge n.104 del 1992;

h) assistenza e realizzazione di progetti di cooperazione comunitaria nell'ambito dell'Unione europea;

i) fornitura alle scuole di materiali e programmi da utilizzare nell'insegnamento o nella formazione e aggiornamento del personale, ed assistenza per l'uso dei predetti materiali e programmi.

2. Gli enti sviluppano le seguenti aree comuni di ricerca:



Ministero della Pubblica Istruzione

- studio delle abilità cognitive, motorie, comunicative, linguistiche e relazionali di bambini minorati dell'udito e della vista nelle prime fasi evolutive, allo scopo di individuare strategie educative da attuare nel corso dello sviluppo;
- studio dei processi di insegnamento e apprendimento con particolare riferimento alle difficoltà che gli alunni possono incontrare in ambiti specifici, e di metodologie didattiche di supporto;
- elaborazione di metodologie e protocolli di valutazione delle competenze cognitive, comunicative, linguistiche, relazionali di alunni minorati dell'udito e della vista;
- creazione e utilizzo di nuove tecnologie multimediali per persone con minorazione sensoriale;
- studio degli atteggiamenti e dei comportamenti dei singoli e dei gruppi nelle interrelazioni in cui sono coinvolti;
- indagine sulle modalità di integrazione degli alunni con minorazione sensoriale nei vari gradi e ordini scolastici;
- individuazione di nuovi ambiti di formazione professionale e di lavoro specifici per minorati sensoriali.

Art. 3

(Convenzioni, accordi di rete e collaborazione tra gli enti)

1. Gli Enti collaborano con le scuole, attraverso apposite convenzioni, per la realizzazione di iniziative di ampliamento dell'offerta formativa, previste dall'articolo 9 del D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 e partecipano agli accordi di rete di cui all'articolo 7 del medesimo decreto. Essi collaborano altresì all'attuazione dei progetti di inserimento o di integrazione scolastica per il successo formativo dei minorati sensoriali.

2. Gli Enti, nello svolgimento della loro attività, si coordinano con gli Istituti regionali di ricerca educativa mediante intese.

3. Ciascun Ente designa un proprio rappresentante nell'Osservatorio nazionale per l'integrazione dell'handicap istituito presso il Ministero della pubblica istruzione.

Art. 4

(Organi)

1. Gli Enti sono dotati dei seguenti organi:
 - a) presidente;



Ministero della Pubblica Istruzione

- b) consiglio di amministrazione;
- c) comitato tecnico-scientifico;
- d) collegio dei revisori.

2. Il presidente ed il consiglio di amministrazione, nominati dal Ministro della pubblica istruzione, durano in carica quattro anni e sono confermabili una sola volta.

Art. 5 (Presidente)

1. Il presidente, scelto tra persone dotate di esperienza pluriennale nel campo dell'educazione e dell'integrazione scolastica dei minorati della vista e/o dell'udito, rappresenta l'istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione e coordina il comitato tecnico-scientifico.

2. Il presidente formula le proposte al consiglio di amministrazione ai fini dell'approvazione del programma annuale e della determinazione degli indirizzi generali della gestione.

3. Il presidente formula al consiglio di amministrazione la proposta per il conferimento dell'incarico di direttore.

Art. 6 (Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione di ognuno degli Enti è così composto:
- il presidente;
 - un esperto appartenente ad istituzioni universitarie o ad enti di ricerca designato dal M.U.R.S.T.;
 - un esperto, docente, dirigente scolastico o appartenente ad un ente di ricerca, scelto dal Ministero della pubblica istruzione;
 - un esperto designato dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione;
 - un esperto designato dall'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa;
 - due rappresentanti designati dalle associazioni o istituzioni maggiormente rappresentative, con eventuale priorità, a pari condizioni di rappresentatività, delle associazioni o istituzioni che svolgono compiti o funzioni attribuiti dalla legge;
 - un esperto designato dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni;



Ministero della Pubblica Istruzione

- un esperto designato dalla Conferenza Stato-Città-Autonomie locali.

2. Il consiglio di amministrazione:

- a) approva annualmente il programma delle attività;
- b) determina gli indirizzi generali della gestione;
- c) delibera il bilancio di previsione e il conto consuntivo dell'ente nonché le eventuali variazioni;
- d) conferisce l'incarico di direttore sulla base di criteri preventivamente deliberati;
- e) valuta l'attività amministrativa del direttore anche avvalendosi dei risultati dei controlli di gestione;
- f) nomina i componenti del comitato tecnico-scientifico;
- g) autorizza la stipula di contratti e convenzioni con università ed enti, istituzioni ed esperti;
- h) adotta, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento interno.

3. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) e dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, il consiglio stabilisce le modalità operative del controllo strategico. Sulla base delle risultanze del controllo strategico il consiglio:

- a) individua le cause dell'eventuale mancata corrispondenza dei risultati agli obiettivi;
- b) delibera i necessari interventi correttivi;
- c) valuta le eventuali responsabilità del direttore, adottando le conseguenti determinazioni.

4. Il consiglio si riunisce su convocazione del presidente ed ogni volta che ne sia richiesto da tre componenti.

Art. 7 (Direttore)

1. L'incarico di direttore è conferito, con delibera del consiglio di amministrazione su proposta del Presidente, mediante contratto di durata quadriennale, rinnovabile, a persona in possesso di specifiche competenze amministrative e di organizzazione del lavoro, scelta tra i dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni, ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione. Il conferimento dell'incarico a personale in servizio comporta il collocamento fuori ruolo.



Ministero della Pubblica Istruzione

2. Il direttore, nel rispetto degli indirizzi generali della gestione determinati dal consiglio di amministrazione, sovrintende a tutta l'attività di gestione; è responsabile del funzionamento complessivo dell'Ente, dell'attuazione del programma annuale, dell'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e della gestione del personale. A tal fine adotta gli atti di gestione, compresi quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno. Il direttore, tra l'altro, nell'esercizio dei suoi compiti:

a) predispone, in attuazione del programma dell'Ente, il bilancio di previsione; predispone altresì il conto consuntivo;

b) assicura le condizioni per la più efficace attuazione dei progetti e delle attività previste nel programma;

c) adotta gli atti di organizzazione degli uffici previsti dal regolamento interno ed assegna il relativo personale;

d) stipula i contratti di prestazione d'opera necessari per la realizzazione dei progetti previsti dal programma sulla base dei criteri fissati nel regolamento interno;

e) cura l'applicazione del regolamento interno.

3. Il direttore partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione in funzione consultiva e verbalizzante. La sua partecipazione è esclusa quando il consiglio ne valuta l'attività.

4. L'incarico è revocato dal consiglio di amministrazione nei casi di grave inosservanza degli indirizzi generali della gestione e di risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione.

Art. 8

(Comitato tecnico-scientifico)

1. Il comitato tecnico-scientifico, nominato dal consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente dell'Ente ed è composto da non meno di tre esperti altamente qualificati, anche stranieri, con specifiche competenze nel campo dell'integrazione scolastica dei minorati sensoriali, e dal direttore dell'Ente. Del comitato tecnico-scientifico dell'Ente "Augusto Romagnoli" fa parte obbligatoriamente un esperto designato dalla Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza.

2. Il comitato tecnico-scientifico dura in carica quattro anni e può essere riconfermato. Esso definisce i programmi di ricerca, di informazione e documentazione, di consulenza, assistenza e collaborazione negli ambiti di intervento indicati nell'articolo 2. Dà inoltre parere, sotto il profilo scientifico e



Ministero della Pubblica Istruzione

tecnico, sulle proposte attinenti a convenzioni e contratti e sui relativi schemi, prima che siano sottoposti all'esame del consiglio di amministrazione, che ne autorizza la stipula.

Art. 9 (Collegio dei revisori)

1. Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile da effettuarsi a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286 sono affidate ad un collegio di tre revisori iscritti al registro dei revisori contabili, dei quali due designati dal Ministero della pubblica istruzione e uno dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di presidente. Le predette amministrazioni designano, altresì, ciascuna un supplente per l'eventuale sostituzione, in caso di assenza, dei componenti effettivi del collegio, da esse designati. Il collegio dura in carica quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.

Art. 10 (Personale)

1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli Enti si avvalgono di personale, scelto mediante procedure di selezione riservate al personale docente e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario in servizio nelle istituzioni scolastiche.

2. La selezione si svolge nell'ambito del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato, che abbia superato il periodo di prova e ha luogo secondo modalità stabilite dagli Enti con apposito regolamento.

3. L'assegnazione del personale così selezionato è disposta mediante collocamento fuori ruolo per cinque anni rinnovabili con la retribuzione a carico dell'Amministrazione di appartenenza. Nelle dotazioni organiche del predetto personale sono indisponibili, ai fini delle assunzioni con rapporto a tempo indeterminato, un numero di posti corrispondente a quello dei collocamenti fuori ruolo di cui al presente comma.

4. La cessazione può essere disposta, di norma e salve le diverse ipotesi previste dal regolamento interno, non prima della scadenza di due anni, a seguito di motivata deliberazione del consiglio di amministrazione su richiesta dell'interessato o su proposta del direttore dell'Ente.

5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il



Ministero della Pubblica Istruzione

Ministro della funzione pubblica, sono stabiliti i contingenti delle diverse categorie di personale da assegnare ad ogni ente, comunque in numero adeguato al fabbisogno funzionale.

6. Per la realizzazione di specifici progetti e per i relativi servizi di supporto nonché per l'assistenza e la consulenza da svolgere presso le scuole, gli Enti possono, mediante contratti di prestazione d'opera, conferire incarichi temporanei ad esperti di provata capacità.

Art. 11

(Beni e risorse finanziarie)

1. I diritti sui beni in dotazione dei soppressi Istituti statali per sordomuti di Roma, Milano e Palermo e dell'Istituto "Augusto Romagnoli" sono trasferiti, rispettivamente, all'Ente per il supporto all'integrazione dei minorati dell'udito ed all'Ente nazionale di supporto per l'integrazione dei minorati della vista "Augusto Romagnoli" che ha sede nei locali attualmente assegnati in uso perpetuo all'Istituto statale presso il "Centro Regionale S. Alessio-Margherita di Savoia per i ciechi", in Via Casale s. Pio V, 60 Roma. Le modalità di utilizzo dei predetti ambienti, analiticamente specificati, verranno stabilite mediante apposita convenzione, stipulata fra l'Ente ed il Centro Regionale. Tale convenzione dovrà essere sottoposta all'approvazione delle rispettive Amministrazioni vigilanti.

2. Gli Enti provvedono al finanziamento delle proprie attività:

- a) con i contributi di funzionamento assegnati dal Ministero della pubblica istruzione;
- b) con quote di risorse determinate nell'ambito del piano nazionale di aggiornamento;
- c) con erogazioni e donazioni di enti pubblici e privati o di singole persone;
- d) con proventi e contributi derivanti da prestazioni e servizi resi ad amministrazioni pubbliche, ad enti ed istituzioni anche comunitarie ed internazionali.

Art. 12

(Regolamento interno)

1. Il consiglio di amministrazione, entro due mesi dalla data del suo insediamento, adotta, su proposta del presidente, il regolamento interno, che deve essere approvato dal Ministero della pubblica istruzione, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dal Dipartimento della funzione



Ministero della Pubblica Istruzione

pubblica. Il regolamento si intende approvato ove i predetti Ministeri non formulino rilievi entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

2. Il regolamento interno definisce tra l'altro:

a) l'organizzazione dell'attività dell'ente, le competenze degli uffici e dei servizi e i criteri per l'assegnazione del relativo personale;

b) l'eventuale articolazione in centri regionali, interregionali o territoriali;

c) i criteri della gestione e le relative procedure amministrativo-contabili e finanziarie in modo da assicurare la rapidità, l'efficienza e la regolarità nell'erogazione della spesa e l'equilibrio finanziario del bilancio, nel rispetto dei principi dell'ordinamento contabile degli enti pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n.696.

Art. 13

(Vigilanza e controllo)

1. I bilanci preventivi e le relative variazioni e i conti consuntivi, insieme alle relazioni del collegio dei revisori dei conti e a una relazione annuale sull'attività svolta dagli Enti, sono trasmessi al Ministero della pubblica istruzione, per l'approvazione ai fini dell'esercizio della vigilanza di cui all'articolo 1 del decreto legislativo, nonché al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n.439, e dell'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.419.

2. La gestione finanziaria degli enti è sottoposta al controllo della Corte dei Conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 14

(Norme transitorie e finali)

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono soppressi i ruoli speciali del personale appartenente agli istituti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, il quale transita nei corrispondenti ruoli del personale della scuola e degli istituti educativi. Il personale in servizio presso i predetti istituti resta a disposizione degli Enti fino all'espletamento della prima selezione da indire, a norma dell'articolo 10, comma 1, entro sessanta giorni dalla data di approvazione del regolamento interno.



Ministero della Pubblica Istruzione

2. Il compenso da corrispondere ai componenti degli organi dell'Ente, nonché al direttore, è determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della funzione pubblica.

Art. 15

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogati, ai sensi dell'articolo 21, comma 13, della legge 15 marzo 1997, n.59, gli articoli 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 e 71 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO LEGISLATIVO
- 5 MAR. 2001



33

Ministero della Pubblica Istruzione

Consiglio Nazionale della Pubblica istruzione

Prot. n.

2209

Roma,

LA 2 MAR 2001

Al Capo dell' Ufficio Legislativo
SEDE

OGGETTO: *Parere su "Schema di regolamento concernente la riforma delle scuole ed istituti a carattere atipico" (Parte I del titolo II, capo III del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297).*

In riferimento alla nota n. 9999/UL L.P. 1614 del 15-12-2000 di codesto Ufficio, si trasmette il parere, reso da questo Consiglio Nazionale nell'adunanza del 1 marzo 2001, relativo all'argomento in oggetto specificato.

Il Dirigente
Segretario del C.N.P.I.
- M.R. Cozza -



Ministero della Pubblica Istruzione
Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione

Prot. n. 1102

Roma,

12 MAR 2001

All'On.le Ministro

SEDE

Oggetto: **Parere su “ Schema di regolamento concernente la riforma delle scuole ed istituti a carattere atipico (Parte I del titolo II, capo III del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297”.**

Adunanza del 1 marzo 2001

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la nota prot. n.9999/UL L.P. 1614 del 15 dicembre 2000, con la quale l'Ufficio Legislativo ha chiesto il parere del C.N.P.I. in merito all'argomento in oggetto;

Visti gli artt. 24 e 25 del D. L.vo n. 297 del 16.4.1994;

Vista la relazione della Commissione consiliare, appositamente costituita per l'esame istruttorio, ed incaricata di riferire al Consiglio in ordine all'argomento in oggetto specificato;

dopo ampio ed approfondito dibattito;



Ministero della Pubblica Istruzione

- 2 -

ESPRIME

il proprio parere nei seguenti termini:

In relazione allo schema di regolamento in esame, mette in evidenza che:

- a) l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, contenente le disposizioni per l'attribuzione dell'autonomia alle istituzioni scolastiche, al comma 10 ha previsto che le "scuole e gli istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16.4.1994, n. 297" (gli Istituti statali per sordomuti di Roma, Milano e Palermo e l'Istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista) siano riformati come "enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche";
- b) la trasformazione dei predetti istituti si inserisce nel quadro del cambiamento tuttora in corso del sistema scolastico ed è necessitata dall'esigenza di fornire un valido supporto alle istituzioni scolastiche autonome, alle loro reti e consorzi;
- c) collaborazione con l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, con gli Istituti regionali di ricerca educativa, con le università e con le altre agenzie educative.

Il C.N.P.I. ritiene che questi nuovi enti, proprio in considerazione degli obiettivi definiti dalla norma, debbano essere caratterizzati dai seguenti indirizzi:

- a) una forte discontinuità rispetto alle esperienze maturate dagli istituti che con il regolamento proposto vengono soppressi;
- b) una strutturazione finalizzata al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro dell'attuazione dei principi per l'integrazione scolastica dei minorati o pluriminorati dell'udito e della vista.

In base a queste premesse e con riferimento allo schema di regolamento, il C.N.P.I. ritiene di dover proporre i seguenti emendamenti:



Ministero della Pubblica Istruzione

- 3 -

- Art. 3** **Aggiungere il comma 4.:**
“Gli Enti, per il raggiungimento dei fini istituzionali, si avvalgono anche delle competenze degli ispettori tecnici”
- Art. 6** *Riformulare nel modo seguente il primo periodo del comma 1.:*
“Il Consiglio di amministrazione di ogni Ente è composto da 9 membri che siano in possesso di documentate esperienze nel campo della disabilità e dell’integrazione scolastica”.
- Dopo la parola **esperto**, inserire al 5 rigo del comma 1. l’espressione **“ispettore tecnico”**,.....;
- Art. 7** **comma 1:**
rigo 3.: *dopo le parole “specifiche competenze amministrative” aggiungere “pertinenti con le finalità specifiche degli enti;”*
- rigo 6.:** *eliminare “ ovvero a estranei alla pubblica Amministrazione”;*
- Art. 10** **comma 1 : riformulare nel modo seguente**
“Per lo svolgimento delle proprie attività gli Enti si avvalgono di personale, scelto mediante procedure di selezione riservate al personale docente e dirigente in possesso di documentate competenze (titoli specialistici o equipollenti) inerenti a compiti di cui all’ art. 2 del presente regolamento e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario in servizio nelle istituzioni scolastiche e nell’Amministrazione scolastica”.
- Comma 5: riformulare nel modo seguente:**
“Ciascun Ente, con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministro del Tesoro e con il Ministero della Funzione Pubblica, è dotato di un contingente stabile di personale, con compiti organizzativi e di supporto scientifico e amministrativo”.



Ministero della Pubblica Istruzione

- 4 -

Art. 13 **Aggiungere un comma 2. :**
"I suddetti documenti contabili si intendono approvati ove il M.P.I. non formuli rilievi entro 60 giorni dal ricevimento degli stessi";

Aggiungere un comma 3.:
"Il Ministero della P.I. verificherà periodicamente la coerenza dell'attività del Consiglio di Amministrazione con i compiti istituzionali previsti dall'art. 21 comma 10 della legge n. 59/97 e dall'art. 2 del presente regolamento.


Con le modifiche proposte si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Consiglio, inoltre, formula le seguenti raccomandazioni:

- *Relativamente alla formulazione del comma 6 dell'art. 1 in cui viene prevista la soppressione dei Convitti e delle Scuole speciali senza prevedere alcuna indicazione relativa alla sistemazione immediata, nella fase transitoria, degli alunni e degli ospiti delle Istituzioni soppresse, il Consiglio chiede all'Amministrazione di farsi carico del problema e di individuare le opportune soluzioni della fase transitoria.*
- *Per quanto riguarda il personale collocato fuori ruolo, il Consiglio ritiene che lo stesso debba essere equiparato al personale di cui al comma 7 dell'art. 1 del D.L. 28.8.2000, n. 240, convertito in legge 27.10.2000, n. 306, che testualmente recita: "All'atto del rientro in ruolo i docenti riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta posizione non è durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore essi sono assegnati con priorità ad una sede disponibile da loro scelta".*

IL SEGRETARIO
(M. Cocca)

IL VICE PRESIDENTE
(M. Guglietti)



MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO LEGISLATIVO

24 APR. 2001

Prot. n. 10886

Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 97/2001

Roma, add. 24 : 04 : 2001

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

Schema di regolamento concernente "Riforma delle scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I del titolo II, capo III del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297".

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere copia del parere numero 88/01 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21/1.2000, n.205.

Ministero Pubblica Istruzione
- Gab. Dell'on. Ministro -
ROMA

IL SEGRETARIO GENERALE



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 9 aprile 2001

N. della Sezione: 88/2001

OGGETTO:

Schema di regolamento concernente "Riforma delle scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I del titolo II, capo III del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297".

La Sezione

Vista la relazione in data 16 marzo 2001 con cui il Ministero della pubblica istruzione

chiede il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto.

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Armando Pozzi ;

PREMESSO

Riferisce l'Amministrazione che l'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha previsto, tra l'altro, la riforma delle scuole ed istituti a carattere atipico, di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, "come enti

finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome".

Lo schema di regolamento in oggetto intende dare attuazione alla predetta riforma.

Premesso che gli Istituti atipici, indicati nella parte I, capo III, del Testo Unico n. 297 (articolo 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 e 71), sono i seguenti: l'Istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, con sede in Roma; l'Istituto per sordomuti, con sede in Roma; l'Istituto per sordomuti con sede in Palermo; l'Istituto per sordomuti con sede in Milano; la Scuola di massiofisioterapia "Nicolodi" di Firenze; l'amministrazione riferisce ancora che questi istituti hanno progressivamente esaurito la funzione prettamente scolastica o educativa – con la sola eccezione della scuola per sordomuti di Roma, per cui la norma dell'articolo 21, comma 10 della legge n. 59, nel sancire la loro riforma ha posto l'accento sulla loro nuova funzione di fornire il supporto all'autonomia degli istituti scolastici e alla loro funzione dell'integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap sensoriali.

Il testo proposto si compone di 15 articoli, di cui l'amministrazione espone contenuti e finalità.

La relazione dell'amministrazione conclude ricordando che sullo schema di regolamento sono stati acquisiti i pareri del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Dipartimento per la funzione pubblica e del Dipartimento per gli affari regionali; sullo schema medesimo si è provveduto altresì a sentire le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ad acquisire il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, tutti trasmessi in allegato alla stessa relazione.

CONSIDERATO

Con lo schema di regolamento in oggetto il Ministero, intende dare attuazione all'art. 21 della legge n. 59/1997, il quale, nell'ambito del principio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi e del processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo, dispone, al comma 10, che gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.

Al riguardo vale preliminarmente osservare che la fonte regolamentare di delegificazione in concreto adottata, nella forma del d.P.R., si rende necessaria per ragioni sistematiche, in relazione alla previsione dei commi 2 e 11 dello stesso articolo 20, che rinviano appunto a tale atto (il comma 11 usa l'avverbio aggiuntivo "altresì") quale strumento di normazione, anche se il comma 10 nulla dice in merito al procedimento normativo con cui procedere alla riforma dei predetti istituti atipici.

Questi ultimi (elencati in premessa), previsti e disciplinati degli artt. 64-71 del ricordato d.lgs. n. 297/1994, provvedevano non solo alla formazione e specializzazione degli educatori e i docenti per gli istituti e per le scuole dei minorati della vista ma assolvevano anche a finalità propriamente scolastiche attraverso un convitto di educandi minorati della vista, queste ultime assolve talvolta in forma esclusiva e diretta, come la Scuola nazionale professionale di massofisioterapia (peraltro non ricompresa nella riforma), riservata soltanto ai ciechi per il conseguimento del diploma di massofisioterapia.

Con la presente riforma si intende modificare radicalmente l'assetto organizzativo vigente, togliendo a tali istituti, eretti ad enti pubblici, la funzione di educazione degli alunni portatori di specifici handicap (cecità e sordomutismo) ed esaltando quelle di formazione del personale docente per tali categorie di alunni.

Tale scelta appare non contrastare con l'impostazione degli artt. 322 e 323 del citato d.lgs. n. 297, secondo i quali l'obbligo scolastico si adempie per gli alunni non vedenti e sordomuti anzitutto nelle classi ordinarie delle scuole elementari e medie oltre che nelle scuole speciali, le quali ultime, come disciplinate dai predetti articoli ed istituite secondo gli artt. 55 e 56 del medesimo testo unico, sono istituite presso istituti appositamente riconosciuti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Tale innovazione funzionale incide anche su un importante aspetto organizzativo, tenuto conto che, nel nuovo assetto, gli enti in questione non hanno più una dotazione organica predeterminata, avvalendosi soltanto di personale docente ed ATA in servizio nelle istituzioni scolastiche e collocato fuori ruolo per il periodo di utilizzazione presso l'ente (cfr. art. 10). ✕

Tale anomalia rispetto ai tradizionali criteri di organizzazione si spiega con lo snellimento e concentrazione delle funzioni lasciate agli enti e non pone, in via generale, problemi di legittimità, se non quelli connessi alla sistemazione del personale attualmente in servizio presso gli istituti, alla quale si dovrà provvedere con apposito procedimento, allo stato non adeguatamente definito dalla norma transitoria di cui all'art. 14.

L'abolizione delle funzioni educative pone anche problemi di sistemazione degli allievi attualmente frequentati gli istituti, che dovrà pertanto essere anch'essa disciplinata con apposita disposizione, come giustamente rilevato nel parere del Consiglio Nazionale della P. I. del 2 marzo 2001. ✕

Un altro aspetto della disciplina che appare carente è quello inerente la funzione di formazione degli insegnanti per allievi affetti da tali minorazioni, prima svolta dalle istituzioni e non riprodotta nell'elenco dei compiti di cui all'art. 2.

Ciò premesso, si può passare all'esame dell'articolato.

Art. 3

Prevedere che gli enti non solo partecipano ma anche promuovono accordi di rete.

Al comma 3 indicare la fonte istitutiva dell'Osservatorio

Art. 4

Appare incongruo escludere dal novero degli organi la figura del direttore, che adotta gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e, quindi, è legittimato a rappresentare, per la parte gestionale, l'ente.

Art. 5

Debbono essere specificati i requisiti dei candidati alla carica di presidente, con riferimento a documentati curricula professionali (titoli accademici, titoli scientifici, periodi di esperienze professionali presso istituzioni pubbliche, etc.).

Art. 6

Non si comprende chi siano i due rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative, non essendo dato comprendere la rappresentatività a quali categorie di "associazioni" o "istituzioni" sia riferita.

Al comma 2, lett. d) non si comprende bene da chi siano deliberati i criteri di nomina del direttore (verosimilmente dallo stesso CdA). Inoltre, tenuto conto di quanto si dirà per l'art. 7, si dovrebbe affidare al CdA la sola competenza a proporre il conferimento dell'incarico.

Art. 7

Il procedimento di nomina del direttore è invertito rispetto ai procedimenti ordinari, in base ai quali è l'organo collegiale a proporre ed il presidente a disporre.

I requisiti della nomina a direttore (“specifiche competenze amministrative”) sono troppo vaghi, sembrando potersi conferire l’incarico ad un dipendente di qualsiasi livello ed ad un qualsiasi estraneo con specifiche competenze, laddove lo stesso articolo individua le funzioni di direzione come quelle tipiche di un organo dirigenziale, ai sensi degli artt. 3, 16 e 17 d. lgs. n. 29/1993.

Occorre pertanto prevedere documentati, precisi ed esaustivi requisiti di professionalità.

Al comma 3 sembra incongruo affidare l’attività di verbalizzazione, puramente notarile, al direttore dell’ente, cioè al massimo organo gestionale.

Art. 8

Il procedimento di nomina del comitato tecnico scientifico dovrebbe essere invertito: provvede il Presidente su parere del CdA.

Il riferimento a “non meno di tre esperti” potrebbe legittimare la composizione di comitati pletorici. Occorre pertanto individuare un numero minimo e massimo.

Art. 10

Anche se sono state abolite le piante organiche, appare comunque necessario fissare con lo stesso regolamento (anziché con successivo atto amministrativo) un contingente massimo di personale, anche per evidenti motivi di previsione di spesa e per evitare i consueti e ricorrenti fenomeni di fuga dall’amministrazione di provenienza.

Al comma 2, dopo “apposito regolamento” aggiungere “nel rispetto dei principi di cui all’art. 36 del d. lgs. n. 29/1993”, relativo ai principi fondamentali sul procedimenti di accesso ai pubblici impieghi.

Al comma 3 la previsione che la retribuzione debba essere a carico dell’amministrazione cedente non appare legittima, sia perché urta contro il principio di autonomia degli enti (che invece così continuerebbero a vivere

come strutture incardinate nell'amministrazione), sia perché non si comprende in base a quale principio o norma giuridica debba accollarsi la spesa all'amministrazione, tenuto oltretutto conto che l'art. 57 del DPR n. 3/1957 si riferisce alle sole utilizzazioni di personale da una ad altra amministrazione statale.


P.Q.M.

La Sezione nelle esposte considerazioni rende il parere.

Visto
Il Presidente della Sezione
(Tommaso Alibrandi)



Per estratto dal verbale
Il Segretario della Sezione
(Maria Pia Scatizzi)





Ministero della Pubblica Istruzione

PROT. N. 8673/DM

ROMA,

27 FEB. 2001

CGIL-SCUOLA
FAX 06/58548434-58548433

CISL-SCUOLA
FAX 06/5881713

UIL-SCUOLA
FAX 06/7842858

SNALS
FAX 06/5897251

GILDA UNAMS
FAX 06/44291557 - 06/84082071

CIDA-ANP
FAX 06/4871976

OGGETTO: Schema di regolamento sul riordino degli Istituti atipici e i dei Convitti

I rappresentanti di codeste Organizzazioni sindacali sono invitati a partecipare alla riunione, che si terrà il giorno 27 febbraio p.v. alle ore 16.30 presso il Gabinetto del Ministro Stanza 312 - II piano, sull'argomento indicato in oggetto.

Le bozze potranno essere ritirate presso il Gabinetto del Ministro - stanza 321.

IL CAPO DI GABINETTO